

SERVIZIO FISCALE

CIRCOLARE N. 76 – DEL 03.06.2020

PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DEI VERSAMENTI ED ADEMPIMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI SOSPESI

Artt. 126 e 127 D.L. 19/05/2020, n. 34 (CD. Decreto "Rilancio")

Con gli articoli 126 e 127 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (cd. Decreto "Rilancio"), pubblicato in G.U. 19/05/2020, n. 128, è stata disposta la proroga dei termini di ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, sospesi a norma degli articoli 18 e 19 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. Decreto "Cura-Italia"), nonché degli articoli 61 e 62 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. in L. 27/2020) (cd. Decreto "Liquidità").

In attesa di illustrare in maniera più dettagliata il tema in oggetto, per l'individuazione della tipologia dei versamenti ed adempimenti e dei requisiti soggettivi dei contribuenti oggetto delle citate norme.

Art.126 - Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

Il comma 1 dell'art. 126:

- ❖ proroga il termine di ripresa della riscossione dei versamenti (sospesi ai sensi dell'articolo 18, co. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, D.L. 23/2020) relativi:
 - alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e relative addizionali, all'imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria,
 - sospesi per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020,
 - con riguardo ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professione e degli enti non commerciali, aventi i requisiti previsti dall'articolo 18 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (calo del fatturato del 33% o 50% rispetto all'omologo periodo dell'anno precedente).

prevedendo che i predetti **versamenti vengano effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020** (in luogo della precedente proroga fissata al 30 giugno 2020),_ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il **versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020** (in luogo del mese di giugno 2020, precedentemente previsto). Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Il comma 2 dell'art. 126:

- ❖ modifica il comma 1 dell'articolo 19 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, che prevede:



- in favore dei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente,
- il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta,
- con ripresa della riscossione entro il 31 luglio 2020 ovvero mediante rateizzazione in cinque rate a partire dal mese di luglio 2020. In particolare, prevedendo, per i predetti soggetti, la **possibilità di versare le ritenute d'acconto, oggetto della sospensione, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020** (in luogo precedente proroga fissata al 31 luglio 2020), ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di luglio 2020, precedentemente previsto);

Il comma 3 dell'art. 126:

- ❖ proroga al 16 settembre anche il termine di ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per i soggetti siti nei comuni della "zona rossa allargata", che erano stati sospesi ai sensi dell'art. 5 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

Art. 127 - Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del D.L. 18/2020

Il comma 1, lettera a), numero 1, dell'art. 127:

- ❖ proroga il termine di ripresa della riscossione dei versamenti (sospesi ai sensi dell'articolo 61 del D.L. 18/2020) relativi a
 - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 D.P.R. n. 600/1973, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
 - imposta sul valore aggiunto, in scadenza nel mese di marzo 2020;
 - a favore degli operatori e dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza da Covid-19 (quali, ad esempio le ONLUS, nonché i soggetti operanti nel settore dello spettacolo, della ristorazione, del turismo, ecc.);prevedendo che i predetti **versamenti vengano effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020** (in luogo del precedente termine fissato al 31 maggio 2020), ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il **versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.**
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
- ❖ prevede che le ritenute di qualsiasi tipologia, non operate dai sostituti d'imposta aventi la sede nei comuni della originaria "zona rossa", di cui all'art. 1, co. 3, D.M. 24/02/2020, siano versate entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.



- ❖ Inoltre, stabilisce che gli adempimenti contributivi, sospesi ai sensi dell'art. 61, co. 1, D.L. 18/2020, sono effettuati entro il 16 settembre 2020.

Il comma 1, lettera a), numero 2, dell'art. 127:

- ❖ proroga di un mese (dal 31 maggio 2020 al **30 giugno 2020**):
 - la sospensione dei termini di versamento relativi a ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria;
 - a favore delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche;
- ❖ inoltre, proroga i termini di ripresa della riscossione dei versamenti (sospesi dall'art. 61, co. 5, D.L. 18/2020), relativi a:
 - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria;
 - a favore dei medesimi soggetti (delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche);

stabilendo che **il termine di ripresa della riscossione è prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020**, con rateizzazione al massimo in quattro rate mensili a partire dalla medesima data del 16 settembre 2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Il comma 1, lettera b) dell'art. 127:

- ❖ proroga i termini di ripresa della riscossione dei versamenti (sospesi ai sensi dell'art. 62, co. 2, D.L. 18/2020), relativi:
 - alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e relative addizionali, all'imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020,
 - a favore dei soggetti con volume d'affari inferiore a 2 milioni di euro, prevedendo che i predetti **versamenti vengano effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020** (in luogo del precedente termine fissato al 30 giugno 2020), ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il **versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020** (in luogo del mese di giugno 2020, precedentemente previsto).
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
- ❖ proroga i termini di ripresa della riscossione dei versamenti (sospesi ai sensi dell'art. 62, co. 3, D.L. 18/2020), relativi:
 - all'imposta sul valore aggiunto, scadente nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020;
 - a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, di Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, prevedendo che i predetti **versamenti vengano effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020** (in luogo del precedente termine fissato al 31



maggio 2020),_ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il **versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.**
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

- ❖ proroga i termini di ripresa della riscossione dei versamenti (sospesi ai sensi del D.M. 24 febbraio 2020), relativi:
 - a tutti i versamenti ed adempimenti tributari, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
 - a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni dell'iniziale "zona rossa",
prevedendo che i predetti **versamenti vengano effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020** (in luogo del precedente termine fissato al 31 maggio 2020),_ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il **versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.**
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

IL DIRETTORE
Rag. Giuseppe Battistello

